

Bruxelles, 19 marzo 2019
(OR. en)

7679/19

PECHE 132
DELECT 86

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1838 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1838 final.

All.: C(2019) 1838 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.3.2019
C(2019) 1838 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per
il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale
nelle acque nordoccidentali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE costituisce uno degli obiettivi fondamentali del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)¹. A partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di sbarco si applica a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nel Mare del Nord. Il regolamento di base contiene inoltre disposizioni finalizzate a una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che occorre stabilire i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e meccanismi specifici di flessibilità mediante piani pluriennali o, in loro assenza, mediante piani in materia di rigetti.

Il regolamento (UE) 2018/2034² ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali. Prima di tale regolamento erano stati adottati piani in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque nordoccidentali per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato proposto si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito) che, in questa regione, hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca considerate.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno concordato una raccomandazione comune, presentata alla Commissione in data 14 novembre 2018.

La raccomandazione, in particolare, suggeriva di apportare una serie di correzioni alle misure tecniche previste, alle esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza e alla definizione degli attrezzi.

Conformemente alla procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la raccomandazione comune è stata frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali che hanno un interesse di gestione diretto, tenuto conto dei pareri del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, competente per le attività di pesca oggetto della raccomandazione. Per ciascuno dei suddetti elementi, la raccomandazione comprendeva documentazione giustificativa a sostegno delle esenzioni e delle altre disposizioni da essa contemplate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, segnatamente esenzioni *de minimis* ed esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.3.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio³, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.
- (4) Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione⁴ ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali.
- (5) Il 14 novembre 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune in cui hanno suggerito di apportare tre correzioni al piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (6) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi

³ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁴ GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8.

scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2034, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali loro contributi, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). La nuova raccomandazione comune suggerisce di apportare alcune correzioni di natura tecnica menzionate nel contributo scientifico pervenuto.

- (7) L'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" prevede, al punto 28, che prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Le misure suggerite nella nuova raccomandazione comune sono conformi al parere del Gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.
- (8) In primo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di correggere la definizione di "pannello Seltra" di cui al regolamento delegato (UE) 2018/2034, poiché non in linea con la raccomandazione comune del 31 maggio 2018.
- (9) In secondo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di abolire l'obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi nella pesca dello scampo catturato con reti da traino a divergenti, poiché tale obbligo, erroneamente previsto dalla raccomandazione comune del 31 maggio 2018, era stato di conseguenza erroneamente incluso nel regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (10) Infine, la nuova raccomandazione comune suggerisce di escludere la pesca demersale del canestrello dall'ambito di applicazione di alcune misure tecniche miranti a migliorare la selettività nel Mare d'Irlanda, poiché la raccomandazione comune del 31 maggio 2018 e, di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 non intendevano includere tale tipo di pesca nell'ambito di dette misure tecniche.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2034.
- (12) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- (2) "2. "pannello Seltra": un dispositivo di selettività che:
 - (a) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
 - (b) è lungo almeno 3 metri;

- (c) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
 - (d) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);";
- (3) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- (4) "d) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.";
- (5) all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER